

La “delega di funzioni” in campo ambientale è un istituto giuridico?

NO

- ◆ **Essa non è codificata in alcuna norma.**
- ◆ **Ne consegue che la delega di funzioni scriminante la responsabilità penale non esiste, allo stato, come istituto giuridico.**
- ◆ **E' solo una ricostruzione giurisprudenziale**

Giurisprudenza

- ◆ **Non rientra nei doveri di vigilanza dell'amministratore unico della società il controllo continuo degli scarichi di tutti gli stabilimenti sociali, a fronte di una provata distribuzione delle competenze aziendali in forza della quale ha legittimamente conferito a direttori di stabilimento professionalmente qualificati i poteri decisionali e finanziari in materia ambientale.*** *Cass. pen., sez. III, 1 giugno 2000, n. 6441 (ud. 2 marzo 1999), Marrone.*

Sentenza n° 8275 del 3/ 03/ 2010
Corte di Cassazione Penale

In materia ambientale, per attribuirsi rilevanza penale all'istituto della delega di funzioni, è necessaria la presenza di precisi requisiti:

- a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale;***
- b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli;***
- c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa;***
- d) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali di spesa;***
- e) l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo.***

Cass. pen. 9489/09

- ◆ *Anche in materia di smaltimento dei rifiuti, l'identificazione dell'oggetto e del contenuto della delega deve essere, in linea di principio, resa possibile sulla base di **specifiche determinazioni**, difettando le quali, il potere concernente l'attività delegata non può ritenersi dismesso dal delegante. La delega deve riferirsi all'esecuzione di atti specifici rispetto ai quali viene al delegato trasferita non la **competenza** ma la legittimazione al compimento dei **singoli atti rientranti nella competenza del delegante.***

Cass. III Pen. 22752 del 15/ 06/ 2010, Bisegna

- ◆ Il soggetto al quale il legale rappresentante della società che gestisce un impianto di smaltimento di rifiuti abbia delegato la responsabilità della gestione, è destinatario degli obblighi previsti dalle norme di settore. Pertanto in quanto titolare di una posizione di garanzia, il suddetto delegato è tenuto a vigilare che propri dipendenti o altri sottoposti o delegati osservino le norme ambientalistiche.

Cass pen 23 febbraio 2011, n. 6872

- ◆ Gli obblighi gravanti su un soggetto che svolga attività imprenditoriale possono essere delegati, con conseguente sostituzione e subentro del delegato nella posizione di garanzia, ma il relativo atto di delega deve essere **espresso**, inequivoco e **certo**, dovendo inoltre investire **persona tecnicamente capace**, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi **poteri decisionali** e di intervento, che abbia **accettato** lo specifico incarico, fermo restando l'obbligo per il datore di lavoro di **vigilare** e controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega, secondo quanto la legge prescrive. La delega quindi è in linea generale ed astratta consentita, ma per essere rilevante ai fini dell'esonero da responsabilità del delegante, deve, avere i seguenti requisiti: a) essere puntuale ed espressa, senza che siano trattenuti in capo al delegante poteri residuali di tipo discrezionale; b) il soggetto delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; c) il trasferimento delle funzioni deve essere giustificato in base alle esigenze organizzative dell'impresa; d) unitamente alle funzioni debbono essere trasferiti i correlativi poteri decisionali e di spesa; e) l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo.

TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE

Direttiva 2008/ 99/ CE del 19.11.08

Guue L 328 del 6.12.08

- ◆ Definizione di “illecito”
- ◆ Elemento soggettivo
- ◆ Favoreggiamento e istigazione
- ◆ Sanzioni
- ◆ Responsabilità persone giuridiche
- ◆ Attuazione ed entrata in vigore
- ◆ Elenco della normativa comunitaria

Art. 2: Definizioni

- a) «**illecito**» ciò che viola:
 - i) gli atti legislativi adottati ai sensi del trattato CE ed elencati all'allegato A;

Art. 3: Infrazioni

Ciascuno Stato membro si adopera affinché le seguenti attività, qualora siano **illecite e** poste in essere **intenzionalmente** o quanto meno per **grave negligenza**, costituiscano reati:....

Art. 5: Sanzioni

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano puniti con sanzioni **penali efficaci, proporzionate e dissuasive.**

Art. 6: Responsabilità delle persone giuridiche

1. **Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati** di cui agli articoli 3 e 4 **quando siano stati commessi a loro vantaggio** da qualsiasi soggetto che detenga una **posizione preminente in seno alla persona giuridica**, individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, in virtù:
 - a) del potere di rappresentanza della persona giuridica;
 - b) del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; o
 - c) del potere di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica...

Legge comunitaria 2009 (L. 96/ 10). Art. 19

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2008/ 99/ CE...

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati secondo i seguenti principi :

a) introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le fattispecie criminose indicate nelle direttive di cui al comma 1;

b) prevedere, nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei reati di cui alla lettera a), adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, ...

Dlvo 7 luglio 2011, n. 121

(vigente dal 16.8.11)

Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni

- ◆ Art. 1: Modifiche al codice penale
- ◆ Art. 2: Modifiche al D.lvo 231/2001
- ◆ Art. 3: Modifiche al TUA
- ◆ Art. 4: Modifiche al D.lvo 205/10

Art. 1: *Modifiche al codice penale*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 727, è inserito il seguente:

«Art. 727-bis

(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)

b) dopo l'articolo 733, è inserito il seguente:

«Art. 733-bis

(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)

Art. 2: Modifiche alla 231/01

ART.25-undecies (*Reati ambientali*)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo **3 aprile 2006, n. 152**, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo **137**:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'articolo **256**:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

c) per i reati di cui all'articolo **257**:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

d) per la violazione dell'articolo **258**, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo **259**, primo comma, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo **260**, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo **260-bis**, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo **279, comma 5**, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

OASIBENTE Srl © Tutti i diritti riservati

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo **256, comma 4**, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le **sanzioni interdittive** previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo **scopo unico o prevalente** di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo **260** del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.”.

Nota Confindustria 26.4.11

«In considerazione della complessità della disciplina ambientale e per evidenti esigenze di certezza degli operatori sarebbe auspicabile che il legislatore fornisse alle imprese criteri per l'implementazione dei modelli organizzativi esimenti, definendo eventualmente una serie di obiettivi e alcuni **requisiti minimi** da rispettare e sancendo la **presunzione di idoneità dei modelli organizzativi definiti conformemente alla norma Uni En ISO 14001 ovvero al Regolamento EMAS, o modelli equivalenti**».

Dlvo 231/01
Art. 25 undecies:
reati ambientali



scarichi

Art 137 TUA

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli **scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5..**
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di **sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/ A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente...**
5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella **tabella 5 dell'Allegato 5** alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato
11. Chiunque non osservi i **divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104** è punito con l'arresto sino a tre anni.
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo **scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili**

RIFIUTI

Art. 256 TUA

1. Chiunque effettua una attività di **raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione**, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
 - a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
 - b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
3. Chiunque realizza o gestisce una **discarica non autorizzata** è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di **miscelazione** di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il **deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi**, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

257: Bonifica dei siti

- ◆ 1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
- ◆ 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

- ◆ 4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. **Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.**

?

Falsità in atti pubblici: delitto!

Art. 259: traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (Cee) 1° febbraio 1993, n. 259 (***il 12 luglio 2007 è entrato in vigore il Reg. CE n. 1013 del 14 giugno 2006***), o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena **dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni**. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Articolo: 260 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce **abusivamente ingenti** quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni,
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

6. Si applica la pena di cui all'articolo **483 c.p.** a colui che, nella predisposizione di un **certificato di analisi di rifiuti**, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il **trasportatore** che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Art. 279 TUA: Emissioni

- ◆ 2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti **nell'autorizzazione integrata ambientale** si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione².
- ◆ 5. **Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.**

Simulazione

Gestione rifiuti non pericolosi non autorizzata

(Es: deposito temporaneo oltre condizioni, mancata o errata iscrizione Albo, Cer diversi da quelli autorizzati ...)

**Art. 256 c 1, lett. a -> arresto da 3 mesi a 1 anno o
Ammenda da 2600 a 26.000 euro**

+ confisca....?

NUOVO DLvo 121:

Sanzione pecuniaria fino a 250 quote

(1 quota: da 258 a 1549 euro)

(al max 387.250 euro)